

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA****ROMA - Sabato, 11 agosto 1956****SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1956, n. 867.

Ricostituzione dei comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana, Valnegra, in provincia di Bergamo. Pag. 2956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1956, n. 868.

Erezione in ente morale della fondazione «Cecilia ed Anna Maria Coen», istituita presso l'Istituto «Suor Orsola Benincasa» di Napoli. Pag. 2956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1956, n. 869.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ad accettare una donazione. Pag. 2957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1956, n. 870.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio «Maddalena Pirastru», con sede nel comune di Ploaghe (Sassari). Pag. 2957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1956, n. 871.

Fusione in unico ente con la denominazione «Ritiro della Provvidenza ed Ospizio povere figlie» delle Opere pie «Ritiro della Provvidenza» ed «Ospizio povere figlie», con sede nel comune di Alba (Cuneo). Pag. 2957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 1956.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Pag. 2957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1956.

Reintegrazione nella carica di agente di cambio della Borsa valori di Palermo. Pag. 2958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1956.

Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Pag. 2958

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna. Pag. 2958

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1956.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per assicurazioni collettive, presentate dalle Compagnie Riunite di Assicurazione, con sede in Torino. Pag. 2959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale «Plose». Pag. 2959

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno site in comune di Cavarzere (Venezia). Pag. 2959

Proroga di divieti di caccia e uccellazione. Pag. 2960

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Svincolo di terreni costituenti il «terzo residuo». Pag. 2960

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea. Pag. 2961

Esito di ricorso. Pag. 2961

Ministero del tesoro:

Media dei cambi. Pag. 2961

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2961

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio:

Concorso ad una borsa di studio dell'importo di lire un milione, in materia di idrocarburi. Pag. 2962

Concorso a premi per due monografie inedite in materia di idrocarburi. Pag. 2963

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno Pag. 2963

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica Pag. 2963

Ministero dell'interno: Rettifica della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Todi (Perugia). Pag. 2963

Prefettura di Como: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1955 Pag. 2963

Prefettura di Catanzaro: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955 Pag. 2963

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955 Pag. 2963

Prefettura di Perugia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia Pag. 2969

Prefettura di Ancona: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona Pag. 2970

Prefettura di Rieti: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti Pag. 2970

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DELL'11 AGOSTO 1956:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1956, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3932)

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DELL'11 AGOSTO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: Istituto Mobiliare Italiano: Bollettino dell'estrazione effettuata il 16 e 17 luglio 1956.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1956, n. 867.

Ricostituzione dei comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana, Valnegrà, in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 agosto 1927, n. 1522, con il quale i comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana e Valnegrà (Bergamo) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di « San Martino de' Calvi »;

Viste le istanze in data 19 e 20 marzo 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori di ciascuno dei cessati comuni di Moio de' Calvi, Piazza Brembana e Valnegrà ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Martino de' Calvi in data 3 e 9 maggio e 1° agosto 1953, numeri 1, 4, 5 e 22, e del Consiglio provinciale di Ber-

gamo in data 13 febbraio 1954, n. 33, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Moio de' Calvi, di Piazza Brembana, di Valnegrà e, per l'effetto, di Lenna, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione. Il comune di San Martino de' Calvi è soppresso.

Art. 2.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana e Valnegrà, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di San Martino de' Calvi alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di San Martino de' Calvi, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Piazza Brembana e Valnegrà, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 10. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1956, n. 868.

Erezione in ente morale della fondazione « Cecilia ed Anna Maria Coen », istituita presso l'Istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Cecilia ed Anna Maria Coen », istituita presso l'Istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 156. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1956, n. 869.**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ad accettare una donazione.**

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal comune di Pavia, di una zona di terreno di mq. 18.000 circa, sita in Pavia, località Idroscalo.

*Visto, il Guardasigilli: Moro**Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956**Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 153. — CARLOMAGNO***DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
20 giugno 1956, n. 870.**Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio « Maddalena Pirastru », con sede nel comune di Ploaghe (Sassari).**

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio « Maddalena Pirastru », con sede nel comune di Ploaghe (Sassari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

*Visto, il Guardasigilli: Moro**Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956**Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 150. — CARLOMAGNO***DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
20 giugno 1956, n. 871.**Fusione in unico ente con la denominazione « Ritiro della Provvidenza ed Ospizio povere figlie » delle Opere pie « Ritiro della Provvidenza » ed « Ospizio povere figlie », con sede nel comune di Alba (Cuneo).**

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Ritiro della Provvidenza » ed « Ospizio povere figlie », con sede nel comune di Alba (Cuneo) sono fuse in unico ente con la denominazione « Ritiro della Provvidenza ed Ospizio povere figlie » e ne viene approvato lo statuto organico.

*Visto, il Guardasigilli: Moro**Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956**Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 171. — RELLEVA***DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
23 maggio 1956.**Sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, riflettente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 1951, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il ten. gen. dott. Alberto Marulli venne nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1955, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 93, con il quale il geom. Marcello

Casentini venne nominato membro del predetto Comitato in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per il periodo 1° novembre 1954-31 ottobre 1956;

Visto il decreto Presidenziale 26 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1955, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 199, con il quale i signori dott. Luigi Mastropasqua, consigliere di Cassazione, dott. Renato Milani, referendario della Corte dei conti, vennero nominati membri dello stesso Comitato;

Visto il decreto Presidenziale 24 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1956, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 64, con il quale i signori dottor Calogero Vinci Orlando, consigliere di Cassazione ed il dott. Giovanni Pede, ispettore generale del Tesoro a riposo, vennero nominati membri dello stesso Comitato;

Considerato che il ten. gen. dott. Alberto Marulli, il dott. Luigi Mastropasqua e il geom. Marcello Casentini hanno rassegnato le dimissioni con lettera rispettivamente in data 1° febbraio 1956, 21 gennaio 1956, 20 marzo 1956 e che il dott. Renato Milani è stato posto a disposizione della Corte Costituzionale;

Ritenuto che il dott. Calogero Vinci Orlando viene sostituito nell'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti membri;

Viste le relative segnalazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I signori ten. gen. dott. Alberto Marulli, dott. Luigi Mastropasqua, dott. Calogero Vinci Orlando, dottor Giovanni Pede, dott. Renato Milani, geom. Marcello Casentini, cessano di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1956 sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori dott. Gino Calvari, presidente di sezione onorario della Corte dei conti a riposo, dott. Vincenzo Federico, consigliere di Cassazione a riposo, dott. Sertorio Marinacci, generale medico a riposo, dott. Antonino Insolera, consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Mario Giordano, ten. gen. le medico nella riserva.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1956 e per la durata di un biennio il col. med. nella riserva dott. prof. Carmelo Midulla è nominato membro del predetto Comitato in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1956**Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 186. — PETROCELLI**(3910)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1956.

Reintegrazione nella carica di agente di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1950, n. 86, con il quale il signor Giovanni Mortillaro venne nominato agente di cambio della Borsa valori di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1952, n. 295, con il quale, a conclusione del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, vennero nominati dieci agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, fra i quali fu compreso il dott. Giovanni Mortillaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1953, n. 47, con il quale venne disposta, nei confronti del dott. Mortillaro, la cessazione dalle funzioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo, per avere il medesimo optato per l'esercizio della carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1955, n. 39, con il quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato (Sezione IV) n. 507, del 12 febbraio-28 settembre 1954, fu disposto l'annullamento del decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, limitatamente alla nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Roma, del dott. Giovanni Mortillaro;

Vista la domanda in data 24 maggio 1956, del dottor Giovanni Mortillaro intesa ad ottenere la reintegrazione nella carica di agente di cambio della Borsa valori di Palermo;

Considerato che la cessazione del dott. Mortillaro dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo fu una diretta conseguenza della sua nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Roma e che rappresentò una opzione fra le due sedi di Borsa, data l'impossibilità di esercitare le stesse funzioni su due piazze diverse;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mortillaro è reintegrato nella carica di agente di cambio della Borsa valori di Palermo.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la Borsa valori di Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 353

(3828)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1956.

Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1954, n. 138), con cui venne ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1954-1958;

Visti i propri decreti 22 gennaio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1955, n. 133) e 24 gennaio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1956, n. 66), concernenti la sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nel detto Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, a seguito del decesso del sac. don Carlo Gnocchi, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al menzionato Consiglio di amministrazione, occorre procedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sac. Mons. don Edoardo Gilardi è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in sostituzione del sac. don Carlo Gnocchi, deceduto, a decorrere dalla data del presente decreto e per la restante durata del quadriennio 1954-1958.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1956
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 371. — TEMPESTA
(3855)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, approvato con decreto Ministeriale 20 dicembre 1954;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto nell'adunanza del 13 aprile 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Dopo l'alinea *a*) del primo comma dell'art. 8 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, è aggiunta una nuova alinea del seguente tenore: *b*) operazioni di anticipazione e di prestito per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile.

La seconda alinea del quarto comma dello stesso art. 8, è così modificata: « per le sovvenzioni o sconti cambiari o anticipazioni e prestiti per acquisto di macchine: cinque anni »;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE
(3784)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1956.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per assicurazioni collettive, presentate dalle Compagnie Riunite di Assicurazione, con sede in Torino.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalle Compagnie Riunite di Assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza presentate dalle Compagnie Riunite di Assicurazione, con sede in Torino, per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 24 luglio 1956

p. Il Ministro **MICHELÌ**

(3709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale « Plose »

Con decreto n. 645 del 25 luglio 1956, il cav. Giuseppe Fellin residente in Bressanone, via Plancios, 3, è autorizzato alla libera vendita ad uso di bevanda dell'acqua oligo minerale denominata « Plose » che sgorga in località Plancios nel territorio del comune di Bressanone provincia di Bolzano.

L'acqua sarà venduta in recipienti di vetro tipo Vichy della capacità di litri uno, mezzo e un quarto di litro, contrassegnati da etichette di carta bianca delle dimensioni rispettivamente di cm. 12x20, cm. 9x15 e cm. 8x14, divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale su fondo azzurro è riprodotta un'anfora bianca, e sullo sfondo, in colore bleu su un profilo montagnoso. Le dizioni sono: « Acqua minerale oligo-minerale, radioattiva (in carattere bianco) della sorgente (in carattere nero) Plose (in carattere rosso), Dolomiti Bressanone (Bolzano). Cav. G. Fellini Bressanone (carattere nero) ».

Nel riquadro di sinistra, sono riportati i dati relativi alle costanti fisico-chimiche e alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi in data 8 settembre 1954 del prof. Luigi Musaio, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica della Università di Padova; è segnato anche il giudizio di purezza dell'acqua formulato dal prof. De Chigi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova, in data 3 novembre 1954. In fondo al riquadro è riportata la frase « addizionata di gas acido carbonico » sotto, sono riprodotti gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di destra, sono riportate le indicazioni cliniche redatte in data 8 novembre 1954, dal prof. Gino Patrassi, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova, e le caratteristiche farmacologiche studiate in data 26 gennaio 1955, del prof. Sante Gaiotto, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

In fondo, la frase: « fra le migliori acque da tavola e efficace nelle malattie del ricambio ».

I due riquadri laterali sono racchiusi in cornici azzurre.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi secondo il progetto allegato nelle vicinanze della sorgente; entro due anni dalla notifica del presente decreto; all'acqua verrà aggiunto gas acido carbonico; la chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona in modo da garantirle da alterazioni o sostituzioni dell'acqua.

(3916)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno site in comune di Cavarzere (Venezia).

Con decreto Ministeriale 15 giugno 1956, n. 2129, del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato alcune zone di terreno non più occorrenti alle esigenze della bonifica « Tartaro Osella », riportate sul catasto di Cavarzere (Venezia) nel foglio n. 80, mappale n. 24; foglio n. 81, mappali numeri 31 parte, 84, 88, 90, 95, 96, 97, 98 parte, 99, 105, 107, 108, 110 parte, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120; foglio n. 85, mappali numeri 11 parte, 24, 25; foglio n. 86, mappali numeri 24 parte, 25 parte, 55 parte, 57 parte, 67 parte, 81 parte; foglio n. 50, mappali numeri 42, 71; foglio n. 73, mappali numeri 73, 74, 96, 97; foglio n. 74, mappale n. 35, foglio n. 75, mappale n. 102; foglio n. 83, mappale n. 22.

(3797)

Preroga di divieti di caccia e uccellazione

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 luglio 1952 e 27 maggio 1954, nella zona di Magliano Alfieri (Cuneo), dell'estensione di ettari 175 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 15 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 giugno 1954, nella zona di Roccavione e Robilante (Cuneo), dell'estensione di ettari 550 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, si intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1955, nella zona di Saluzzo (Cuneo), dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 30 marzo 1951, 20 luglio 1952 e 31 maggio 1954, nella zona di Cherasco, Isola Cascina Catalino (Cuneo), dell'estensione di ettari 3 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 30 marzo 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 17 luglio 1952 e 29 maggio 1954, nella zona di Trezzo Tinella (Cuneo), dell'estensione di ettari 171 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 17 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 luglio 1952 e 1° giugno 1954, nella zona di Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera (Cuneo), dell'estensione di ettari 540 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° giugno 1953 e 23 agosto 1955, nella zona di Bra e Saurè (Cuneo), dell'estensione di ettari 520 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 1° giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 maggio 1954, nella zona di Pocapaglia (Cuneo), dell'estensione di ettari 220 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 giugno 1954, nella zona di Melle (Cuneo), dell'estensione di ettari 513 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 giugno 1954, nella zona di Bagnolo Piemonte (Cuneo), dell'estensione di ettari 940 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 giugno 1954, nella zona di Barge (Cuneo), dell'estensione di ettari 743 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, nella zona di Cavallerleone (Cuneo), dell'estensione di ettari 290 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 maggio 1954, nella zona di Fossano (Cuneo), dell'estensione di ettari 800 circa, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1958, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 500 circa, delimitati dai confini sottoindicati, meglio specificati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini: Fossano, via San Michele; strada provinciale Fossano Brà, fino alla frazione Tagliata; rio Tagliata, fino alla cascina Pertugiata Grossa; strada privata, fino al rio San Giacomo; ex strada comunale per Salmour, fino al greto del fiume Stura; sponda sinistra del fiume Stura, fino al ponte di San Lazzaro; strada comunale per Fossano, fino a corso Trento, incrocio via San Michele.

(3831)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia-Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 1956 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 175) è stata disposta, nei confronti della ditta BLOTTI Pasquale fu Giuseppe, la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 1956 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 181) è stata disposta, nei confronti della ditta LUDELLI Gaetano fu Giuseppe, la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza dei decreti Presidenziali 28 dicembre 1952, nn. 4257 e 4258, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

(3902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carlos Antonio Faillace, nato a Barranquilla (Colombia) il 18 giugno 1912, ha dichiarato di avere smarrito i diplomi di laurea in giurisprudenza ed in economia e commercio rilasciatigli dalla Università di Roma rispettivamente in data 17 marzo 1939 e 21 settembre 1936, a seguito degli esami conclusivi dei relativi corsi da lui sostenuti negli anni accademici 1937-1938 e 1934-1935.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Roma.

(3889)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1956, registro n. 31, foglio n. 104, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pace Ezio in data 8 luglio 1949, avverso il provvedimento n. 2771 del 2 luglio 1949, con il quale il Ministero della pubblica istruzione confermava la precedente decisione 21 febbraio 1949, n. 291, in materia di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1948-49.

(3759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	636,062
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,50
1 Corona svedese	121,435
1 Fiorino olandese	164,265
1 Franco belga	12,559
100 Franchi francesi	178,085
1 Franco svizzero acc.	143,605
1 Lira sterlina	1748,90
1 Marco germanico	149,46

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Debito Comuni di Sicilia 5%	10458	72,39	Mantegna di Gangi Emma fu Benedetto, moglie di Martinez Gabriele, dom. a Palermo.	Mantegna di Gangi Emmanuella fu Benedetto, ecc., come contro.
Id.	10488	2.372,57	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	233315	2.065 —	Fucà Rosina fu Natale nubile, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Fucà Rosalia fu Natale, ecc., come contro.
Rendita 3,50 % (1934)	335852	973 —	Comune di San Maurizio Canavese (Torino), l'usufrutto vitalizio spetta a Beltramo Leandro fu Giuseppe.	Come contro, l'usufrutto vitalizio spetta a Beltramo Domenico Leandro fu Giuseppe.
Id.	14223	350 —	Rebosione Antonio fu Gerolamo, dom. in Vignolo, frazione del comune di Mezzanego (Genova).	Rebussione Antonio fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	57383	413 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	81003	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	668415	280 —	Rebosione Antonio fu Gerolamo, dom. a Mezzanego (Genova).	Rebussione Antonio fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	681918	770 —	Rebosione Antonio fu Gerolamo, dom. a Vignolo di Mezzanego (Genova).	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	220575	1.225 —	Arbore Elvira fu Gennaro, moglie di Palmieri Giuseppe, dom. a Foggia, dotale.	Come contro, moglie di Palmieri Giangiuseppe, dom. a Foggia, dotale.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificare.

(3796)

Roma, addì 31 luglio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso ad una borsa di studio
dell'importo di lire un milione, in materia di idrocarburi**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso ad una borsa di studio dell'importo di L. 1.000.000, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazione all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alla borsa di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea — entro il periodo che va dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1955 — in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani:

- a) chimica pura;
- b) chimica industriale;
- c) ingegneria chimica;
- d) ingegneria industriale.

E' prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui il concorrente intende recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale affari generali Ufficio petroli) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente; in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi o delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonché l'istituto specializzato o l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

- 1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
- 2) certificato di nascita;
- 3) certificato di cittadinanza italiana;
- 4) certificato di buona condotta morale e civile;
- 5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;
- 6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere.

8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con l'indicazione delle lingue straniere conosciute;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente al vincitore della borsa.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva la graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da un'apposita Commissione, che sarà successivamente nominata con decreto del Ministro per l'Industria e per il commercio, formata di docenti o di tecnici della materia.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o degli studi che il candidato intende compiere, e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, avuto riguardo alle esigenze che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso tecnico, scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, la borsa potrà non essere aggiudicata.

Art. 5.

Il candidato giudicato meritevole in base ai titoli potrà, su richiesta della Commissione, essere sottoposto ad un esame verbale o pratico.

Art. 6.

Colui che abbia ottenuto la borsa messa a concorso è tenuto a compiere i propri studi o ricerche presso l'Istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo dovrà trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 7.

Il pagamento della borsa verrà effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento della borsa decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduto dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, l'assegnatario che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrasse meritevole del beneficio.

Art. 9.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fosse proclamato, uno di essi, vincitore del concorso, potrà fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, gli sia sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 10.

La spesa relativa, di L. 1.000.000, graverà sul capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro: CORTESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1956

Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 142

(3863)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso a premi per due monografie inedite
in materia di idrocarburi**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo petrolifero;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti premi:

a) un premio di L. 500.000 per una monografia inedita sul seguente argomento: « L'uso dei prodotti petroliferi nell'industria del gas, con particolare riguardo alla gassificazione della benzina leggera »;

b) un premio di L. 500.000 per una monografia inedita sul seguente argomento: « Problemi tecnici ed economici dell'industria petrolifera nazionale in rapporto alle prospettive del mercato interno ed estero nel prossimo quinquennio ».

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale affari generali Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente e deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di buona condotta morale e civile;
- 4) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I concorrenti di nazionalità straniera dovranno produrre documenti equipollenti a quelli indicati nei suddetti numeri 1), 2), 3) e 4).

Le monografie di cui all'articolo precedente dovranno essere inviate unite alla domanda di ammissione al concorso, in cinque copie.

Art. 3.

Il concorso è giudicato da un'apposita Commissione, che sarà successivamente nominata con decreto del Ministro per l'Industria e per il commercio, formata di docenti o di tecnici della materia.

La Commissione esaminerà le monografie pervenute e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione, con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascuna di esse.

Art. 4.

Qualora la Commissione non ritenesse alcuna monografia meritevole di essere premiata, i premi potranno non essere conferiti.

Art. 5.

La spesa relativa, di complessive L. 1.000.000, graverà sul cap. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria e commercio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1956

Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 141

(3862)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale in data 24 giugno 1954, numero 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il foglio n. 102289 del 15 febbraio 1956, con il quale il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. - ha autorizzato a bandire un concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere fornito di diploma di laurea in fisica;
- b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;
- c) avere il godimento dei diritti politici;
- d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
- e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;
- f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
- g) avere, alla data del presente decreto, non superata l'età di anni 30, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione PC, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

- 1) le complete generalità;
- 2) la data ed il luogo di nascita;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) le eventuali condanne penali riportate;
- 6) il titolo di studio;
- 7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) il loro preciso recapito;
- 9) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingue estere, di cui all'allegato programma di esami;
- 10) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera g), è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonché per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati o invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonché per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 25.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo; nei confronti degli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemeritenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai

competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno inoltre presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione modello 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata di L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato, ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1º giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili, Sezione 2ª), nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, debitamente legalizzati.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato

gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore ad un anno, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Diploma originale, bollato con marca da L. 200, o copia notarile autenticata del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio debitamente legalizzato.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio militare o non debbano prestarlo;

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

II) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

8. Certificato medico, in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non

abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita medica con sanitari di sua fiducia.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali, dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200, di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di buona condotta morale e civile;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Livorno e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della difesa-Marina di concerto con quello della pubblica istruzione, sarà così composta:

comandante in 2^a dell'Accademia navale, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra di fisica, membro;

tre professori di università o dell'Accademia navale, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentati dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la difesa, il quale provvede alla nomina con suo decreto.

La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente confermata di anno in anno, quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria.

La cessazione dall'incarico è disposta con decreto Ministeriale, su proposta del comandante dell'Accademia e, se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico.

Art. 13.

Al candidato ammesso all'impiego spetta il trattamento economico previsto per il grado 11° di gruppo A dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1956

p. Il Ministro: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Registro n. 21, foglio n. 79

PROGRAMMA DI ESAME

a) Svolgimento di un tema scritto, estratto a sorte su tre preparati dalla Commissione, su argomento di fisica generale;

b) Colloquio di cultura generale su argomenti di fisica sperimentale e teorica;

c) Prova pratica consistente in una misura di laboratorio e in una breve relazione scritta;

d) Prova didattica consistente in una lezione su argomento assegnato con un giorno di anticipo;

e) Prova facoltativa di lingue estere: traduzione orale di brani di fisica generale dal francese, o dall'inglese, o dal tedesco, a scelta del candidato.

Per ogni prova facoltativa la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

Roma, addì 30 maggio 1956

p. Il Ministro: BOVETTI

(3883)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti statali d'istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1956-57 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame consistente in una prova scritta e in un colloquio atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella; siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80%.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare la domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione tecnica Divisione II entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati debbono indicare oltre alla borsa cui aspirano:

1) il nome, cognome e la residenza;

2) data e luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

6) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati negli esami speciali di laurea, la data del suo conseguimento e della Università o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per coloro che sono dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del capo dell'istituto nel quale essi prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente, per almeno un intero anno scolastico (riportando la qualifica di « ottimo »), nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale i candidati aspirano.

Pertanto, i candidati che abbiano prestato servizio in scuole statali di istruzione tecnica possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio e la qualifica ottenuta.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco;

c) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza da almeno un anno e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco della precedente residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame e, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o di Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perché formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nelle località che verrà tempestivamente comunicato ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre, però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio, per fruire del beneficio, devono frequentare nell'anno scolastico 1956-57 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso

uno o due Istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare risonanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificati di frequenza rilasciati dagli Istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiario compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici a decorrere dal 16 ottobre 1956.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli Istituti e delle Scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 155 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1956

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1956
Registro n. 42, foglio n. 275

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame, a norma del regio decreto 12 febbraio 1941, n. 229
Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, negli Istituti tecnici nautici.	3	Laurea in ingegneria navale o industriale. Lauree in ingegneria. Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali di marina.
Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, negli Istituti tecnici agrari.	2	Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in scienze agrarie. Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Todi (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1956, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Todi (Perugia);

Considerato che, per mero errore materiale, al candidato dott. Francesco Bellizzi, segretario capo di 2ª classe titolare della sede di Paola (Cosenza), è stato attribuito il punteggio complessivo di 75,18 invece di 85,18;

Ritenuto che, per tale motivo, è necessario procedere alla rettifica della predetta graduatoria;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

Al segretario comunale capo di 2ª classe dott. Francesco Bellizzi, candidato al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Todi, è attribuito il punteggio complessivo di 85,18.

Di conseguenza, il predetto va ad occupare, nella relativa graduatoria, il quarto posto tra i candidati dott. Antonio Pieschi e il dott. Alfonso Petrillo.

Roma, addì 2 agosto 1956

p. Il Ministro: BISONI

(3119)

PREFETTURA DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1865;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il precedente decreto prefettizio n. 4481/3ª San. del 31 gennaio 1956, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Rossi dott. Pierino, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale;

Ravetta prof. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Como;

Pecco prof. dott. Renzo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Como;

Cornelio dott. Camillo, medico condotto.

Segretario:

Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Como, addì 27 luglio 1956

Il prefetto: BIANCHI

(3868)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 41777 Div. 3ª san. del 14 agosto 1954, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 53161 Div. 3ª san. del 27 ottobre 1954, con il quale sono state incluse nel concorso bandito con il decreto anzitutto altre condotte ostetriche;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Liggiari dott. Michele, medico provinciale;

Romaniello prof. Giovanni, libero docente in ostetricia, direttore della Scuola ostetrica di Catanzaro;

Sirianni dott. Carmelo, specialista in ostetricia e ginecologia, libero esercente in Catanzaro;

Gariti Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Runza dott. Francesco, primo segretario di Prefettura ff. consigliere.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 20 luglio 1956

p. Il prefetto: SANSONETTI

(3754)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 41777-Div. 3ª san. del 14 agosto 1954, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 53161-Div. 3ª san. del 27 ottobre 1954, col quale è stata inclusa nel concorso bandito con il decreto anzitutto altra condotta medica;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Liggiere dott. Michele, medico provinciale;
Cataldi, prof. Giovanni Maria, docente in patologia e clinica medica presso l'Università di Napoli;
Docimo prof. Ludovico, libero docente in clinica chirurgica, direttore del reparto chirurgico dell'ospedale di Cosenza;
De Fazio dott. Basilio, medico condotto.

Segretario:

Runza dott. Francesco, primo segretario di prefettura ff. consigliere.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 20 luglio 1956

p. Il prefetto: SANSONETTI

(3762)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n. 48843 Div. san. in data 28 dicembre 1954, con il quale veniva indetto il XVII concorso a posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 30207 Div. san. in data 17 giugno 1956, con il quale venivano ammessi al predetto concorso centoventuno aspiranti;

Esaminati i relativi verbali depositati a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei, formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al XVII concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Tosti Antonio	punti	52,549
2. Uccellini Ivo	"	52,226
3. Giammaroni Vincenzo	"	52,221
4. Tesserini Romeo	"	50,919
5. Pistelli Senofonte	"	50,880
6. Mattioli Francesco	"	49,479
7. Biancalana Tullio	"	48,594
8. Contratti Gaetano	"	48,537
9. Giogli Onofrio	"	48,205
10. Ciliegi Giuseppe	"	48,130
11. Ricciolini Ornello	"	48,124
12. Sacco Nicola	"	47,718
13. Sinapi Ennio	"	47,696
14. Scarponi Ezio	"	47,308
15. Paganelli Antonio	"	47,212
16. Tintori Marcello	"	47,128
17. Lolli Lorenzo	"	47,109
18. Pirrami Claudio	"	47,018
19. Pelliccia Plinio	"	46,902

20. Ugoccioni Giuseppe	punti	46,731
21. Stefani Giovanni	"	46,387
22. Pizzi Franco	"	46,324
23. Lolli Carlo	"	46,067
24. Manfroni Umberto	"	45,772
25. Mirri Paolo	"	45,759
26. Visani Augusto	"	45,636
27. Pagliani Giovanni	"	45,577
28. Lorenzini Leonida	"	45,326
29. Figorilli Ferruccio	"	45,251
30. Pennoni Vincenzo	"	45,080
31. Caccinelli Giuseppe	"	45,076
32. Bendini Nazzareno	"	45,000
33. Teza Franco	"	44,886
34. Silvestri Dorico	"	44,724
35. Pupita Pierino	"	44,527
36. Boccolini Ettore	"	44,476
37. Adami Lando	"	44,368
38. Guardabassi Francesco	"	44,328
39. Barlozzari Gabriele	"	43,697
40. Silvestri Giorgio	"	43,318
41. Bittarelli Reno	"	43,217
42. Esposito Annibale	"	43,216
43. Migliorati Domenico	"	43,144
44. Locci Renzo	"	43,065
45. Giannelli Omero	"	42,902
46. Basta Raffaele	"	42,606
47. Sebastiani Oreste	"	42,598
48. Simonelli Cesare	"	42,554
49. Giornelli Carlo	"	42,524
50. Pela Mario	"	42,522
51. Villani Sergio	"	42,500
52. Brunelli Francesco	"	42,452
53. Pantaleoni Franco	"	42,345
54. Giulivi Luca	"	41,890
55. Marini Mario	"	41,790
56. Baldoni Urbano	"	41,763
57. Lispi Domenico	"	41,762
58. Baracchini Romolo	"	41,580
59. Isoppo Luciano	"	41,577
60. Pucci Gerardo	"	41,384
61. Guancio Anna Maria	"	41,362
62. Stoelcker Luisa	"	41,260
63. Durante Pasquale	"	41,052
64. Panzarola Rodolfo	"	41,000
65. Picchio Enzo	"	40,716
66. Climinti Stelio	"	40,581
67. Cesarini Giorgio	"	40,566
68. De Luca Vittorio	"	40,530
69. Ambrogio Dante	"	40,504
70. Gini Luigi	"	40,478
71. Castignani Giovanni	"	40,239
72. Farinelli Lanfranco	"	40,154
73. Bellucci Enzo	"	39,190
74. Travaglini Vitale	"	39,126
75. Caprini Claudio	"	39,000
76. Damiani Marcello	"	38,952
77. Giangiacomo Pierino	"	38,084
78. D'Angelo Tullio	"	37,892
79. Soveri Giuseppe	"	36,616
80. Toccaceli Ennio	"	36,598
81. Lucchesi Sergio	"	36,300

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 19 luglio 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n. 34015 Div. 3^a san. in data 19 luglio 1956, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati riusciti idonei al concorso ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Tenute presenti le dichiarazioni a suo tempo rese dagli interessati in merito alle preferenze delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I medici sotto indicati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

- 1) Uccellini dott. Ivo: Bettona (2^a condotta);
- 2) Giommaroni dott. Vincenzo: Foligno (Belfiore);
- 3) Tosti dott. Antonio: Giano (unica);
- 4) Contratti dott. Gaetano: Gubbio (Camporeggiano);
- 5) Giogli dott. Onofrio: Monte Santa Maria Tiberina (Lipiano);
- 6) Tesserini dott. Romeo: Massa Martana (1^a condotta);
- 7) Ciliègi dott. Giuseppe: Norcia (Campi Ancarani);
- 8) Ricciolini dott. Ornello: Norcia (Castelluccio);
- 9) Pistelli dott. Senofonte: Piegara-Castiglione Fosco;
- 10) Biancalona dott. Tullio: Santa Anatolia di Narco-Scheggino (consorziale);
- 11) Mattioli dott. Francesco: Trevi (2^a condotta).

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 19 luglio 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

(3763)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1956, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1954 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 7196 del 23 febbraio 1955;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 20086 del 21 giugno 1956;

Vista la lettera in data 18 luglio 1956, con la quale la signora Sangiorgi Maria dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Poggio Massignano;

Ritenuto che in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Bravetti Gianna;

Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bravetti Gianna è assegnata quale titolare alla condotta di Poggio Massignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 27 luglio 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(3849)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 11388 in data 20 maggio 1955, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1954;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontrollati regolari;

Visto il verbale n. 2 della Commissione medesima in data 3 corrente mese relativo alla graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 36 del testo unico n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1934, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno ottenuto la idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Troiani Assunta	punti	48,062 su 100
2. Cristallini Antonina	"	45,250 "
3. Curti Clementina	"	44,456 "
4. Petrongari Diana	"	42,312 "
5. Areta Cleopatra	"	40,968 "
6. De Angelis Domenica	"	36,500 "

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 6 luglio 1956

Il prefetto: MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso ostetrico, bandito con decreto n. 11388 del 20 maggio 1955 a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1954;

Viste le domande delle concorrenti con la indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate, secondo l'ordine della graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascuna:

- 1) Troiani Assunta: Salisano;
- 2) Cristallini Antonina: Micigliano;
- 3) Curti Clementina: Pescorocchiano;
- 4) Petrongari Diana: Montenero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 6 luglio 1956

Il prefetto: MAURO

(3757)